



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

COPIA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **3**

Del **29/03/2022**

Oggetto:

**APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2022**

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 19:00 nella Sala del Consiglio del Comune di Sirolo convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con l'intervento dei Signori:

1) <b>MOSCHELLA FILIPPO</b>	Presente	2) <b>MENGARELLI ALESSANDRO</b>	Presente
3) <b>FABIANI BARBARA</b>	Presente	4) <b>BALDINI PIETRO</b>	Presente
5) <b>MICHELINI MAURO</b>	Presente	6) <b>STRAZZARI SANDRA</b>	Presente
7) <b>ANTONELLI LUCIA</b>	Assente	8) <b>OLIVIERI DANILO</b>	Presente
9) <b>DUBBINI MICHELA</b>	Presente	10) <b>BUGLIONI FABIA</b>	Presente
11) <b>MARINELLI ROBERTO</b>	Presente	12) <b>BABINI PAOLA</b>	Presente
13) <b>MISITI GIUSEPPE</b>	Assente	14)	Assente

Presenti : **11** Assenti: **2**

Presiede il Sig. Dott. Filippo Moschella

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, è stata adottata la retroscritta deliberazione

**Il Presidente**

F.to Dott. Filippo Moschella

**Il Segretario Generale**

F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

E' presente l'Assessore esterno Barbara Serrani.

Introduce l'argomento il Sindaco Filippo Moschella.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che l'art. 1, comma 738, della Legge dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha disposto l'abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC), sopprimendo la Tasi e riscrivendo la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) lasciando inalterate le disposizioni della precedente IUC solamente con riferimento a quelle afferenti alla Tari;

**Visto** in particolare, le norme di dettaglio dell'IMU, di cui ai commi dal 730 al 738 della citata legge di bilancio 2020;

**Considerato** che il comma 780 ha lasciato in vigore le disposizioni IMU compatibili con la nuova imposta e, dunque le norme che disciplinano le diverse fattispecie di rimborso, regolate dai commi 722 e successivi della Legge n. 147/2013, come pure le previsioni di cui all'art. 1 comma da 161 a 169 della legge n. 296/2006;

**Dato atto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 08/04/2020 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imu in ragione delle citate modifiche normative

Vista la delibera di Consiglio n. 11 del 31/03/2021 con la quale sono state approvate le aliquote dell'imposta per l'anno 2021.

**Visti** i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 160/2019, recanti la disciplina delle aliquote IMU, i quali dispongono che:

1. L'ALIQOTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. L'ALIQOTA DI BASE PER I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

3. a decorrere dall'anno 2022 sono esentati dall'IMU i FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,10 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

4. L'aliquota di base per i TERRENI AGRICOLI è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
5. Per gli IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
7. a decorrere dal 2022 limitatamente agli immobili non esentati, la maggiorazione all'aliquota IMU nella misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino al 2019, fino ad un massimo dell'1,4 per cento, applicata in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) può essere solo ridotta.
8. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento.

**Visto** l'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

**Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 151 comma 1 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), gli enti locali deliberano il bilancio di previsione finanziario, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, entro il 31 dicembre, il termine che può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- Con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 (GU - serie generale n. 309 del 30.12.2021) il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 2023 2024 è stato differito al 31.03.2022.
- che il disegno di legge di conversione del Decreto Legge "milleproroghe" 228/2021 approvato in data 24.02.2022 in Senato, dopo l'approvazione già intervenuta alla Camera dei Deputati il 22.02.2022, prevede l'ulteriore differimento della data di approvazione del bilancio degli enti locali al 31.05.2022.

**Considerato** che:

- l'art. 13 comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffe relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero medesimo;
- il successivo comma 16-ter del predetto art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (inserito nel citato art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019 n.34) dispone che:
  - a) a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del citato comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui sopra entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

b) i versamenti dei tributi di cui sopra, la cui scadenza è fissata dal Comune prima del primo dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato;

c) in caso di mancanza pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- l'art. 1, comma 767, della legge 160/2020, dispone che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e, ai fini della pubblicazione, l'ente è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

## **Dato atto** che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160/2019, a decorrere dall'esercizio 2021 le aliquote possono essere articolate esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze;

- il successivo comma 757 stabilisce che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui sopra, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza tale prospetto non è idonea a produrre effetti;

- il predetto decreto, il quale deve anche stabilire le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote approvate, non risulta, ad oggi, essere stato ancora adottato;

- il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con la Risoluzione n. I/DF del 18/02/2020, ha chiarito che l'inidoneità della delibera priva del prospetto suddetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il medesimo modello verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto in questione;

- per l'articolazione delle aliquote IMU può pertanto continuare a farsi riferimento ai margini di scelta dettati dai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, con redazione della delibera secondo le consuete modalità; con decreto 20 luglio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 16/08/2021), sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane;

- a tale riguardo, al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere in questione, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A al predetto D.M. del 20 luglio 2021;

- il Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con propria risoluzione n. 7/D del 21/09/2021, ha chiarito che, in esito alle modifiche del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 recate dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, l'invio delle delibere con le modalità sopraindicate costituisce condizione di efficacia delle medesime;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2022, nel rispetto della disciplina sopra richiamata, le aliquote IMU approvate per l'anno 2021 con la citata deliberazione consiliare n.11 del 31/03/2021

Visto il favorevole parere tecnico formulato dal Responsabile Ufficio Tributi;

Visto il favorevole parere contabile formulato dal Resp. Uff. Contabilità;



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Visto l'esito della votazione espressa per alzata di mano dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri presenti e n. 10 votanti

- voti favorevoli n. 8
- voti contrari n.
- astenuti n. 3 Babini - Buglioni- Marinelli

## DELIBERA

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;  
2) di confermare per l'anno 2022, nel rispetto della disciplina sopra richiamata le aliquote IMU approvate per l'anno 2021 con la citata deliberazione consiliare n. 11 del 31/03/2021 come qui di seguito indicato:

<b>TIPOLOGIA</b>	<b>ANNO 2022</b> <b><u>aliquota per mille</u></b>
<b>L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9</b> (detrazione €200,00)	<b>4</b>
<b>- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</b>	<b>esenti</b>
<b>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</b>	<b>esenti</b>
<b>TERRENI AGRICOLI</b>  (esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)	<b>esenti</b>
<b>AREE FABBRICABILI</b>	<b>9</b>
<b>unità immobiliari abitative</b> locate, con contratto registrato, ad un soggetto che vi risieda anagraficamente, purché sia stata presentata all'ufficio regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste .	<b>9,10</b>



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

<p><b>unità immobiliari abitative</b> locate in <b>COMODATO</b> ai parenti in linea retta (genitori/figli);</p> <p>Per l'applicazione sia dell'aliquota 9,10 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre <b>CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 E SMI.</b></p>	<b>9,10</b>
<p>Fabbricati <b>categoria D</b>, esclusi D5, in cui risultino svolte attività purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.</p>	<b>9</b>
<p>Fabbricati <b>categoria D</b> in cui non risultino svolte attività</p>	<b>10,60</b>
<p>Fabbricati <b>categoria D/5</b></p>	<b>10,50</b>
<p>Fabbricati <b>categoria C1 C3 C4 in cui che risultano svolte attività</b> purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.</p>	<b>9</b>
<p>Fabbricati <b>categoria C1 C3 C4 in cui non risultano svolte attività</b></p>	<b>10,60</b>
<p><b>unità immobiliari abitative locate a canone concordato</b></p> <p>a soggetto che vi risieda anagraficamente riduzione di imposta al 75 per cento, purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.</p>	<b>9,10</b>



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

<b>unità immobiliari abitative locate a canone concordato</b>  <b>a soggetto che non vi risieda anagraficamente</b> riduzione di imposta al 75 per cento, purché sia stata presentata regolare dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.n.445/2000 entro il 31 dicembre dell'anno in cui si verifichino le condizioni richieste.	<b>10,50</b>
<b>PER GLI IMMOBILI DIVERSI</b> dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	<b>10,50</b>

3) di confermare per l'anno 2022 le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" approvate nell'anno 2021 con delibera di Consiglio n. 11 del 31/03/2021:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, nei termini e modalità richiamati nelle premesse e come confermato dalla circolare del Mef del 23 marzo 2021 sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, secondo la quale riguardo all'IMU per il 2021 la trasmissione della presente delibera di approvazione delle aliquote, deve avvenire con le modalità attualmente vigenti, previo inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione entro il 28 ottobre.

Indi stante l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'esito della votazione espressa a voce dal Sindaco e dai n. 10 Consiglieri presenti di cui n. 10 votanti

- voti favorevoli n. 8  
- voti contrari n.  
- astenuti n. 3 Babini - Buglioni- Marinelli

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000.

\*\*\*\*\*



# Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Il presente verbale viene letto, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, e sottoscritto come segue:

**Il Presidente**  
F.to Dott. Filippo Moschella

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'*Albo Pretorio Informatico* nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69)

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---

## CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'*Albo Pretorio Informatico* del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
F.to Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli

---

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo che si compone di n \_\_\_\_\_ fogli.

Dalla Residenza comunale, li \_\_\_\_\_

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Maria Alessandra Pucilli